



## COMUNE di POGGIOFIORITO PROVINCIA DI CHIETI

P.ZZA DELLA VITTORIA N. 1  
66030 POGGIOFIORITO  
C.F. P.I. 00178630695  
e-mail: [protocollo@comune.poggiofiorito.ch.it](mailto:protocollo@comune.poggiofiorito.ch.it)

tel. 0871/930125 fax 0871/938337  
PEC: [info@pec.comune.poggiofiorito.ch.it](mailto:info@pec.comune.poggiofiorito.ch.it)

### DECRETO DEL SINDACO PROT. N. 1030 DEL 25/03/2020

**OGGETTO: MISURE PER IL CONTENIMENTO E LA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19: ORARI E MODALITA' DI ACCESSO AGLI UFFICI COMUNALI.**

#### IL SINDACO

##### PREMESSO CHE:

- il Consiglio dei Ministri, con deliberazione del 31.01.2020, dichiarava lo stato di emergenza sanitaria per l'epidemia da COVID-19, per n. 6 mesi sino al 31.07.2020, a seguito della dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità - OMS, di emergenza di sanità pubblica a rilievo internazionale;
- il Ministero della Salute, il 22.02.2020, diramava la Circolare n. 5443, contenente nuove indicazioni e chiarimenti in merito all'epidemia da coronavirus;
- il Consiglio dei Ministri adottava, altresì, i seguenti provvedimenti recanti disposizioni straordinarie e misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica :
- il Decreto-legge 23 febbraio 2020 n.6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito dalla Legge 05/03/2020 n. 13;
- il Decreto-legge 2 marzo 2020 n. 9 recante "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il Decreto-legge 8 marzo 2020 n. 11 recante "Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria";
- il Decreto-legge 9 marzo 2020 n. 14 recante "Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19";
- il Decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.47 del 25/02/2020;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n.6, recante "Misure Urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.52 del 1 marzo 2020;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 59 del 8 marzo 2020;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A01605)” e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.64 dell'11 marzo 2020;

**RILEVATO CHE**, a riguardo, la Regione Abruzzo, a motivo della diffusività del virus e delle condizioni di estrema urgenza e necessità, emanava le ordinanze n. 1 del 26.02.2020 e n. 2 dell'8.03.2020, inerenti alla prevenzione e gestione dell'emergenza sanitaria in atto;

**ATTESO**, altresì, che l'OMS, in data 11.03.2020 dichiarava il coronavirus “pandemia”;

**VISTA** l'Ordinanza del Ministro della Salute del 21/03/2020;

**VISTO** il D.P.C.M. del 22/03/2020, con cui, considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale, sono state assunte ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, con effetto dalla data del 23/03/2020 ed efficacia fino al 03/03/2020. Le stesse si applicano, cumulativamente a quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11/03/2020 nonché a quelle previste dall'ordinanza del Ministro della Salute del 20/03/20250 i cui termini di efficacia, già fissati al 25/03/2020, sono entrambi prorogati al 03/04/2020;

**OSSERVATO CHE:**

- l'art. 1 del DPCM del 09.03.2020, in vigore dal 10/03/2020 sino al 03/04/2020, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19:

- al comma 1, ha esteso all'intero territorio nazionale le misure di cui all'art. 1 del DPCM 08/03/2020 e, in particolare, quella della lettera a), in cui si dispone di **evitare ogni spostamento delle persone**, salvo che per  **motivate e comprovate esigenze lavorative, di salute o situazioni di necessità**;
- al comma 2, **ha vietato ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico**;

- l'art. 1 del DPCM dell'11.03.2020, al punto 6, ha decretato:

*“fermo restando quanto disposto dall'art. 1 comma 1 del DPCM dell'8.03.2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le PP.AA. assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi, di cui agli artt. da 18 a 23 della L. n. 81/2017 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza”;*

- l'art. 1 comma 1 del DPCM dell'8.03.2020 ha stabilito che *“si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettera r)*;

- il Ministro per la P.A., ha emanato, altresì, la direttiva n. 2/2020 recante le indicazioni in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid -19 nelle PA di cui all'art. 1, comma 2 del D.Lgs n. 165/2001, precisando, tra l'altro, che *“Le misure adottate per l'intero territorio nazionale sono, fra l'altro, finalizzate a ridurre la presenza dei dipendenti pubblici e ad evitare il loro spostamento; tuttavia non pregiudicano lo svolgimento dell'attività amministrativa da parte degli uffici pubblici”;*

**RICORDATO** che l'art. 3, comma 4, del D.L. 26/02/2020 n. 6, convertito dalla L. 05/03/2020 n. 13, prevede che *“Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale (arresto fino a 3 mesi o ammenda fino a € 260,00)*;

**RITENUTO** necessario adottare misure precauzionali per il contenimento del diffondersi del contagio da COVID-19, e, quindi, in aderenza ai provvedimenti in materia sopra ricordati, modificare temporaneamente gli orari e le modalità di accesso del pubblico agli uffici, da prevedere solo per effettive necessità e con appuntamento, sino al 03/04/2020, fatti salvi ulteriori provvedimenti di proroga delle misure restrittive di che trattasi;

**VISTO** l'art. 50, comma 7, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

### **DECRETA**

Per le motivazioni in premessa esposte:

- 1) di stabilire che temporaneamente, dalla data del presente decreto e sino al 03/04/2020, con proroga eventuale in base alle disposizioni che saranno assunte dagli organi competenti in materia di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli uffici comunali sono chiusi al pubblico. Il rapporto tra gli utenti e gli uffici stessi è assicurato telefonicamente, tramite email e PEC, con erogazione dei servizi nelle stesse modalità dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00;
  - 2) per gli accessi indifferibili per motivi di lavoro, di salute, situazioni di necessità, su valutazione del Responsabile di Settore, dovrà provvedersi previo appuntamento, nel rispetto delle misure di sicurezza e distanziamento sociale, con registrazione di ogni utente identificato con documento di riconoscimento;
  - 5) che sia data adeguata pubblicità al presente provvedimento nonché ad apposito avviso, contenente orari e modalità di accesso agli uffici comunali, mediante pubblicazione all'Albo pretorio online e sul sito istituzionale dell'Ente;
  - 6) di disporre la comunicazione del presente atto:
    - al Prefetto della Provincia di Chieti;
    - alla Questura di Lanciano;
    - al Comando Carabinieri di Orsogna.
- Poggiofiorito, lì 25/03/2020.



IL SINDACO  
Dott. Renato Il' Alessandro

